

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2010

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante l'istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile. (10A04053)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, con il quale le attestazioni di cui al comma 2, lettera d), e comma 5 del medesimo art. 5, non vengono rilasciate per la partecipazione ad eventi per i quali e' stata prevista apposita attestazione di benemerenzze;

Considerato che detto articolo deve intendersi riferito agli eventi gia'riconosciuti ai sensi dell'art. 2;

Ritenuto di dover specificare che le benemerenzze richiamate all'art. 5, comma 6, riguardano gli eventi riconosciuti ai sensi dell'art. 2;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 che vieta l'acquisto delle insegne dell'attestazione di pubblica benemerenzza in modo disgiunto;

Considerato che al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pervenute numerose richieste da parte degli aventi diritto per acquistare le insegne in modo disgiunto;

Ritenuto di dover aderire alle richieste dei beneficiari, anche per consentire la piu' vasta diffusione delle insegne ed al fine di poter far conseguire ai beneficiari un risparmio nel prezzo di acquisto;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato dall'art. 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con il quale vengono introdotte disposizioni sull'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ivi comprese le insegne di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemeranza del Dipartimento della protezione civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 6, dopo le parole «attestazione di benemeranza» sono inserite le parole «di cui all'art. 2,»;

b) all'art. 8, comma 2, tra le parole «acquistarsi» e «da produttori», le parole «disgiuntamente ovvero» sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono emanate le disposizioni attuative di cui al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in seguito, reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «<http://www.protezionecivile.it>».

Roma, 15 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi